

COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici, Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro

Approvato con delibera del C.C. n. 26 dd 21.12.2004

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI COSTITUITI SENZA FINI DI LUCRO (ART .12 Legge 7 Agosto 1990 n° 241)

PREMESSO

- che con legge regionale n. 33 del 20.12.2002 sono stati istituiti i Comprensori montani – ora Comunità Montane – fra i Comuni di Erto Casso, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, Frisanco, Montereale Valcellina, Maniago, Vajont, Fanna, Cavasso Nuovo, Arba, Vivaro, Meduno, Travesio, Sequals, Clauzetto, Castelnuovo del Friuli, Pinzano, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Vito d'Asio, Budoia, Polcenico, Caneva, Aviano Spilimbergo;
- che l'obiettivo della Comunità Montana del Friuli Occidentale (art. 4 comma 4.1. dello Statuto) "sarà quello di evitare e ridurre la diseguaglianza sociale nelle forme più svariate per favorire processi solidali fra i diversi territori ricompresi nella montagna e nelle valli; sviluppare azioni per favorire il ritorno di nuovi residenti contrastando la carenza di servizi ed il conseguente degrado socio – economico delle popolazioni ed agendo per il recupero del complesso delle conoscenze tradizionali. Tra le azioni importanti vi sarà il riconoscimento di interventi coordinati in favore delle fasce più deboli e della gioventù, il riconoscimento del friulano e delle parlate locali" e (art. 4 comma 4.2. dello Statuto) "la salvaguardia e la valorizzazione della cultura locale, con le sue caratteristiche comunali"; "la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di crescita demografica, culturale, professionale ed economica;

Art. 1

Obiettivi generali

1. La Comunità Montana del Friuli Occidentale, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale degli abitanti nelle zone montane, di cui in premessa, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile delle attività ricreative, sportive, culturali, turistiche e sociali, in una prospettiva prevalente di sostegno, tutela, valorizzazione e coordinamento dei soggetti e del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi o ausili finanziari ad Enti pubblici, alle associazioni di volontariato (sociale, religioso, culturale, ambientale e sportivo), anche prive di personalità giuridica, e a gruppi di cittadini organizzati o a persone fisiche (secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legge n° 266 del 1 gennaio 1998) che svolgano atti vità in ambito locale o propongano iniziative di rilevanza comunitaria.
3. La disciplina disposta dal presente regolamento persegue un obiettivo di qualificazione della spesa e si informa a conseguenti criteri di garanzie differenziate.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento determina le modalità per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ai soggetti cui all'art. 1 aventi sede o operanti nel territorio della Comunità Montana in riferimento ai principi generali contenuti nell'art. 12 07.08.1990, n. 241.

Art. 3

Contributi e ausili finanziari

1. Per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati l'Amministrazione concede, dopo attenta valutazione, contributi, ausili economici o sostegni come di seguito indicati:
 - a) sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari concedendo direttamente somme in denaro;
 - b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente a carico dell'Ente, in tutto o in parte la spesa e gli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento;
 - c) sussidi ed ausili concedendo direttamente cose (generi, attrezzature etc.) di proprietà della Comunità Montana;

COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici, Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro

Approvato con delibera del C.C. n. 26 dd 21.12.2004

- d) vantaggi economici, concedendo esoneri e facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti alla Comunità Montana, sia a titolo di corrispettivo per servizi prestati e utilizzo dei beni, sia per rimborsi di spese sostenute
2. I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum" per motivi straordinari. Il contributo concesso non potrà essere cumulato con altre sovvenzioni pubbliche e private limitatamente all'importo concesso.

Art. 4

Tipologia delle attività

1. Possono essere ammessi a finanziamento interventi ed iniziative nei seguenti settori:
- a) culturale ed educativo
 - b) ricreativo e sportivo
 - c) iniziative a carattere turistico, ambientale e di organizzazione del tempo libero anche realizzati al di fuori del territorio comunitario, purchè ne promuovano l'immagine e fungano da veicolo promozionale e turistico
 - d) volontariato e del sociale
 - e) assistenza sociale, emigrazione ed immigrazione.
 - f) progetti di intervento, servizi svolti in via continuativa o in modo occasionale a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini
 - g) progetti di rilievo che interessano cittadini anche se realizzati in ambito extra comunale
 - h) attività culturali, sportive, del tempo libero realizzate nei Comuni facenti parte della Comunità da Enti e/o Associazioni residenti al di fuori del territorio comunitario purchè di rilevanza e richiamo turistico

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere l'assegnazione di contribuzioni o sovvenzioni ai sensi del presente Regolamento, possono essere di carattere ordinario e "una tantum" a secondo che le stesse siano destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività o manifestazioni non ricorrenti o ad assicurare l'ordinaria attività che l'Ente, l'associazione, comitato o soggetto richiedente espleta nel corso dell'intero anno.
2. Le richieste finalizzate all'ottenimento di contributi o sovvenzioni a carattere ordinario vanno presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno secondo i seguenti criteri:
- a) le domande vanno redatte in carta resa legale salvo i casi espressamente previsti dalla legge in materia.
 - b) non saranno accettate domande pervenute fuori dai termini stabiliti
 - c) le domande dovranno recare la firma del richiedente e nel caso di una associazione la firma del legale rappresentante
 - d) il presentatore della domanda dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del presente regolamento
 - e) la domanda dovrà contenere l'indicazione del nominativo di colui che è abilitato a riscuotere il contributo completo di codice fiscale o , in alternativa, il numero di conto corrente bancario su cui effettuare il versamento
 - f) alla domanda dovrà essere allegata una relazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo nonché il preventivo di spesa e piano finanziario con indicazione, altresì, delle eventuali entrate previste
 - g) dovrà inoltre essere allegato il bilancio , redatto in forma semplice, dell'anno precedente
 - h) la dichiarazione relativa alla situazione fiscale del beneficiario verrà richiesta al momento della concessione del contributo
3. Richieste di contributi "una tantum" per iniziative di carattere straordinario, ossia manifestazioni o attività non ricorrenti o comunque non prevedibili. La richiesta di contribuzione va presentata al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima della data in cui la manifestazione/iniziativa verrà realizzata, secondo i seguenti criteri:

COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici, Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro

Approvato con delibera del C.C. n. 26 dd 21.12.2004

- a) le domande vanno redatte su carta resa legale salvo i casi espressamente previsti dalla legge in materia.
- b) non saranno accettate domande pervenute fuori dai termini stabiliti
- c) le domande dovranno recare la firma del richiedente e nel caso di una associazione la firma del legale rappresentante
- d) il presentatore della domanda dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del presente regolamento
- e) la domanda dovrà contenere l'indicazione del nominativo di colui che è abilitato a riscuotere il contributo completo di codice fiscale o, in alternativa, il numero di conto corrente bancario su cui effettuare il versamento
- f) alla domanda dovrà essere allegata una relazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo nonché il preventivo di spesa con indicazione, altresì, delle eventuali entrate previste
- g) la dichiarazione relativa alla situazione fiscale del beneficiario verrà richiesta al momento della concessione del contributo

Art. 6

Criteria per l'assegnazione e quantificazione dei contributi

1. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi ordinari è effettuata annualmente con provvedimento della Giunta, sulla base di :
 - a) linee programmatiche contenute nel bilancio annuale di previsione;
 - b) criteri omogenei che tengano conto di:
 - territorio interessato all'iniziativa (comunale, sovracomunale)
 - promozione del territorio sotto gli aspetti culturali, storici e turistici
 - tipologia dell'attività (ricreativa, culturale, sportiva turistica etc.)
 - tipologia dell'Associazione e/o Ente (Pro Loco, Ass. culturali, sportive , enti pubblici etc.)
 - diversificazione dell'offerta
 - coinvolgimento della popolazione giovanile
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento
 - tradizione consolidata, anche in termini di utenza, della manifestazione e/o iniziativa per la quale si richiede il contributo
2. L'assegnazione di contributi "una tantum" verrà effettuata singolarmente per ogni iniziativa con provvedimento della Giunta, valutata la valenza e le ricadute territoriali dell'iniziativa proposta.
3. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti di bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrata ed uscita allegato alla domanda di contributo.
4. L'intervento finanziario della Comunità Montana non può eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa o dell'effettuazione dell'acquisto. Eventuali deroghe potranno essere disposte per particolari categorie di Enti e/o Associazioni.
5. La concessione di contributi non comporta diritti di continuità per gli anni successivi.

Art. 8

Esclusioni

1. Saranno, senz'altro, escluse le domande che non riguardano le materie contemplate nel presente regolamento o non siano documentate come dallo stesso previsto.
2. Saranno, inoltre, escluse nell'anno successivo a quello di concessione del contributo le domande provenienti da soggetti che non hanno presentato il rendiconto di eventuali precedenti iniziative finanziate dall'Amministrazione comunitaria.

Art. 9

Rendicontazione della spesa e liquidazione dei contributi.

COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici, Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro

Approvato con delibera del C.C. n. 26 dd 21.12.2004

1. Al termine della manifestazione o alla conclusione di un progetto gli interessati devono presentare un'attestazione da cui risulti l'elenco analitico delle spese sostenute per l'iniziativa finanziata con l'indicazione delle eventuali entrate relative alla stessa.
2. Nel caso di contributi ordinari l'iniziativa dovrà essere realizzata entro 12 mesi dalla concessione del contributo e dovrà essere rendicontata, con le modalità suindicate, entro i successivi 90 giorni.
2. Nel caso di contributi "una tantum" l'iniziativa dovrà essere realizzata entro 24 mesi dalla concessione del contributo e dovrà essere rendicontata, con le modalità suindicate, entro i successivi 90 giorni.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, il contributo verrà revocato.
2. A campione verrà verificato annualmente il cinque per cento (5%) del beneficiari ai quali sarà richiesto l'originale della documentazione attestata mediante l'elenco di cui al precedente comma.
3. Nel caso vengano riscontrate irregolarità nella presentazione del rendiconto il contributo verrà revocato e l'ente e/ o Associazione non potrà presentare domanda per i tre (3) anni successivi.
4. la liquidazione dei contributi ordinari avverrà, in un'unica soluzione, previa verifica del servizio preposto della regolarità della documentazione presentata.
5. la liquidazione dei contributi "una tantum" potrà avvenire straordinariamente anche con anticipo di parte della spesa, all'esecutività del provvedimento di assegnazione, previa indicazione della Giunta.

Art. 10

Ufficio competente

1. L'istruzione dei connessi adempimenti spetta al Servizio a cui lo stesso è stato affidato con Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.
2. In particolare spetta al predetto servizio:
 - a) la raccolta, la verifica della correttezza delle predette domande e la loro eventuale integrazione con gli elementi istruttori necessari e comunque ritenuti opportuni;
 - b) la predisposizione della modulistica, che dovrà essere redatta anche alla luce di un'esigenza di semplificazione e chiarezza delle procedure;
 - c) l'accertamento dei requisiti necessari per l'accesso ai contributi di cui al presente Regolamento;
 - d) la formulazione di ipotesi di valutazione, di quantificazione e di riparto delle risorse e dei pareri in materia;
 - e) l'attività di informazione e collaborazione con i soggetti richiedenti;
 - f) il controllo amministrativo con i diversi uffici competenti, sulla correttezza delle rendicontazioni e , in genere, sulla fase delle liquidazioni;
 - g) la raccolta degli elementi informativi e conoscitivi come supporto alle decisioni di specifico interesse.

Pubblicità

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Ente e dell'adozione dello stesso verrà data comunicazione ai Comuni aderenti mediante avviso da pubblicarsi all'Albo degli stessi.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I termini di presentazione delle domande per l'anno in corso (anno di approvazione del presente provvedimento) verranno differiti di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di adozione del regolamento di cui all'art. 10.

COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici, Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro

Approvato con delibera del C.C. n. 26 dd 21.12.2004